SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 683-A)

RELAZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE BUSSETI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 maggio 1977
(V. *Stampato n.* **1414**)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 13 maggio 1977

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1977, n. 151, concernente cause di sospensione della durata della custodia preventiva

---

Comunicata alla Presidenza il 26 maggio 1977

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Col disegno di legge n. 683, il Ministro di grazia e giustizia propone la conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1977, n. 151, concernente cause di sospensione della durata della custodia preventiva.

La proposta si articola in due momenti specifici: il primo attiene alla sostituzione del sesto comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale e l'altro all'aggiunta di un articolo 432-*bis* allo stesso codice di rito.

Nel primo caso viene ampliata la casistica delle cause di sospensione della durata della custodia preventiva, prevedendosi il ricorso all'istituto predetto nei casi di sospensione o rinvio del dibattimento determinati da legittimo impedimento dell'imputato, o da richiesta sua o del suo difensore o, comunque, per fatto imputabile allo stesso; nonchè in presenza di cause di forza maggiore che impediscano la formazione dei collegi giudicanti, ovvero l'esercizio del diritto di difesa, sempre che non si versi in ipotesi di provvedimento assunto per esigenze istruttorie, da indicare espressamente.

La novella non apporta sofferenza alcuna al precetto costituzionale, giacchè le previste disposizioni mirano proprio ad evitare che le norme disciplinatrici della durata della custodia preventiva, contemplate programmaticamente nell'articolo 13 della Costituzione, siano svuotate di contenuto da fatti o comportamenti evidentemente orientati ad impedire il regolare decorso della giustizia.

All'interesse dell'imputato di ritardare la definizione del giudizio, col profitto vistoso di conseguire ugualmente la libertà, la società civile deve opporre un argine idoneo che certamente non può prescindere dalla primaria condizione di addebitare all'imputato stesso gli effetti del proprio comportamento dilatorio; così come, in postivo, la stessa società si è fatta carico di rendergli definitiva giustizia nei termini tassativi entro i quali contiene la durata massima della eventuale custodia preventiva.

Nel secondo caso, a temperare le conseguenze obiettive del precedente precetto, vine prevista la possibilità di discriminare la sorte degli eventuali coimputati da quella dell'autore dei fatti o dei comportamenti che hanno determinato la sospensione o il rinvio del giudizio, attraverso il ricorso all'istituto della separazione dei giudizi, ove adibile.

Proprio la enunciazione di quest'ultimo ovvio limite, per altro espressamente sancito dal codice di rito per determinate ipotesi di connessione, ha suscitato qualche perplessità, per non essere state previste espressamente le conseguenze che dovrebbero derivare nei confronti dei coimputati non responsabili dell'evento dilatorio.

Ma, dopo ampia discussione, nel corso della quale tutti gli onorevoli senatori intervenuti hanno sottolineato l'esigenza di evitare che per il futuro si verifichino situazioni gravi e incresciose per le quali si è costretti a legiferare con affanno e sotto l'assillo degli eventi, si è convenuto di approvare il testo nella formulazione originaria, sicchè sia il giudicante a valutare compiutamente la situazione processuale determinatasi e quindi a decidere di comminare o meno, nel silenzio della legge, la sospensione dei termini della custodia preventiva anche a carico dei coimputati estranei al fatto dilatorio.

Si raccomanda, pertanto, l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 1977, n. 151, già approvato dalla Camera dei deputati, senza emendamenti, nella seduta del 12 maggio scorso.

BUSSETI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE)

17 maggio 1977

La Sottocommissione, esaminato il disegno di legge, esprime su di esso parere favorevole per quanto di competenza.

MURMURA

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 30 aprile 1977 n. 151, concernente cause di sospensione della durata della custodia preventiva.

Decreto-legge 30 aprile 1977, n. 151, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale *n. 117 del 2 maggio 1977.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare le cause di sospensione della durata della custodia preventiva;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

DECRETA:

Art. 1.

Il sesto comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« I termini stabiliti nel presente articolo rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato è sottoposto ad osservazione psichiatrica e, nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato ovvero a richiesta sua o del difensore o comunque per fatto a lui imputabile, ovvero per causa di forza maggiore che impedisca di formare i collegi giudicanti o di esercitare la difesa, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze istruttorie, ritenute indispensabili con espressa indicazione nel provvedimento di sospensione o rinvio ».

Art. 2.

Dopo l'articolo 432 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 432-*bis*. (*Separazione dei giudizi in caso di sospensione dei termini di custodia preventiva*). — Se le cause di sospensione o di rinvio del dibattimento previste dal sesto comma dell'articolo 272 riguardano soltanto alcuno fra più imputati, il giudice ordina la separazione dei giudizi e procede immediatamente al dibattimento contro gli altri imputati, a meno che, per evidente e assoluta necessità del giudizio, ritenga di sospendere o rinviare il dibattimento ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1977

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO